



Domande, riflessioni e suggestioni sparse a margine del volume di Donato Carusi



Lucia Bozzi

1. Inizierei con una premessa di carattere metodologico, che è insieme una dichiarazione auto assolutoria.

Si può presentare un libro in almeno due modi: tentare di illustrare il libro, quanto meno nei suoi snodi fondamentali, o tentare di raccontare le impressioni e svolgere gli spunti di riflessione che quel libro suscita in chi lo presenta. Io ho scelto questa seconda strada. Una scelta, come tutte le scelte, ovviamente discutibile, che vorrei però provare se non a giustificare quanto meno a spiegare. Il libro di Donato Carusi non è un libro, è tanti libri insieme. Mi sono resa conto che raccontarlo si sarebbe rivelato velleitario, almeno per le mie forze. Anche perché Donato Carusi, a mio avviso, non espone una tesi (cui si può aderire o non aderire, che si può confutare, o almeno tentare di confutare...), ma pone domande, suggerisce riflessioni, evoca suggestioni.

Prima di procedere, per quanto in modo estremamente disordinato a condividere domande, riflessioni, suggestioni, non mi posso tuttavia sottrarre a una sorta di elencazione per nulla esaustiva delle caratteristiche che il libro di Carusi a mio avviso presenta.

“Sua Maestà legge?” è un libro coraggioso e non convenzionale.

Coraggioso perché la scelta stessa del tema, tre secoli di potere, diritto e letteratura, così come indica il sottotitolo, è indice di coraggio.

Non convenzionale perché lo svolgimento è colto e problematico, non strizza l'occhio alla facile popolarità rifugiandosi in semplificazioni comode e inevitabilmente condivisibili ma non cede neanche alla lusinga della originalità artificiosa.

Per certi aspetti direi che è anche un libro quasi “speranzoso”, non pervaso da cinismo e neppure ammantato di pessimismo. Alla lucida analisi della deficienza della attuale cultura letteraria e giuridica, del degrado della capacità del legislatore, non segue una cupa rassegnazione ma, a mio avviso, una sottile speranza. In questa sottile speranza la fiducia nella letteratura - in quella che si potrebbe definire sua forza catartica - sembra giocare un ruolo niente affatto secondario.

È un libro che narra di tre secoli di potere, diritto e letteratura a tutto tondo, e che quindi non si ferma, si potrebbe dire quasi non si auto-confina all'analisi di testi che esprimono un legame evidente con il mondo del diritto, che poi è prevalentemente, iden-

tificato con il delitto e il processo penale che ne consegue. E devo confessare che questa è una caratteristica del libro di Donato Carusi che ho apprezzato molto.

Di solito, infatti, parlando di diritto e letteratura, il pensiero corre ad alcune opere (e solo a quelle...). Ne cito qualcuna, senza alcuna pretesa di completezza, direi anzi in modo quasi casuale. Il *mercante di Venezia*, per l'uso della dialettica e del formalismo giuridico (un uso elegante e spregiudicato, arguto e per certi aspetti quasi beffardo). Il *processo* di Kafka, i cui legami con il diritto non credo debbano essere spiegati. Il filone del giallo, spesso colpevolmente relegato nella letteratura di serie B e invece – penso per esempio a Simenon – talvolta espressione di letteratura di prim'ordine, di raffinata introspezione psicologica. E poi ancora Dickens, e le sue descrizioni fosche di debitori inadempienti e carceri; Dostojevsky, e la sua “ossessione” per il delitto, Dürrenmatt e la sua visione grottesca della giustizia... Il libro di Donato Carusi, come detto, non si ferma a questi testi ma esporta ed esplora il legame tra diritto e letteratura anche in testi che, apparentemente, con il diritto non c'entrano nulla. Apparentemente, perché se il diritto è un fenomeno umano, la sua non pertinenza, la sua estraneità rispetto a testi che comunque, si occupano di “umano”, è solo un limite dell'esploratore.

Un rilievo determinante nel libro di Donato Carusi direi che è rappresentato dallo sfondo: la storia. Non a caso un ruolo centrale nel libro è attribuito al romanzo, il genere letterario che, quanto meno a partire dall'800, più di altri racconta una storia che si svolge nella storia.

In questo senso direi che “*Sua maestà legge?*” è anche un libro di storia e quindi di storia del diritto. Per molte ragioni. Perché si svolge in senso cronologico e la ricostruzione storica è attenta, puntuale, precisa. Perché – e mi sembra che di questo il volume ne dia plastica evidenza – ragionare di diritto significa calarsi, immergersi nella storia: il diritto non è qualcosa di alieno dalla società. Il diritto vive nella storia e si innerva con la politica, con l'economia, con la letteratura.

Come dicevo, *Sua maestà legge?* è un libro che pone domande, suscita riflessioni, evoca suggestioni. Procederò per punti in quest'ordine, con inevitabili commistioni. Ogni domanda sottintende una riflessione ed evoca una suggestione. E ogni riflessione a sua volta nasce da domande e suggestioni e fa nascere domande e suggestioni, e così via in un “circuitto aperto”. Procederò inoltre in modo assolutamente disordinato e molto selettivo e personale, selettivo nel senso di selezionato da me, cioè rispondente, o meglio, più rispondente al mio gusto.

2. Allora, per cominciare, una domanda, forse banale, forse un po' provocatoria.

Law&Literature: non voglio riproporre il solito, o quanto meno prevedibile, quesito sulla sua qualificazione. Confesso subito che non so rispondere e, forse per trovare un alibi alla mia ignoranza e incapacità, mi chiedo se sia possibile fornire una unica risposta, esaustiva ed appagante. Carusi del resto ha dedicato ampio spazio alla questione e anche lui è giunto alla conclusione che il movimento non si lascia inquadrare con esattezza in una etichetta. Aggiungo a margine che è una conclusione che mi conforta molto, non solo perché in parte giustifica la mia insipienza, ma anche perché nutro una istintiva diffidenza verso le rigide “etichette culturali”.

Accantonando quindi per mia incapacità ogni discettazione di alto profilo sul significato, sulla natura e sulle possibili declinazioni del binomio Law&Literature, direi che certamente esso rappresenta quanto meno un indice di curiosità per percorsi del pensiero non preventivamente tracciati. E in questa prospettiva mi chiedo perché stupirsi del binomio e interrogarsi sulla legittimità del suo spazio nelle università, o meglio nelle facoltà giuridiche. Nessuno si stupisce che fra i giuristi vi siano non pochi cultori delle lettere (Satta, per esempio, ma si potrebbero fare molti altri nomi, come non manca di osservare Carusi “La storia della letteratura pullula di grandi autori che prima di essere tali furono avviati a studi giuridici, li affrontarono senza entusiasmo e in più di un caso li abbandonarono con vivo senso di liberazione”). Perché allora l’insegnamento del Law&Literature nelle facoltà giuridiche, anche se non eccentrico, si ritiene che debba essere comunque spiegato, se non giustificato? Una preparazione storica che non si accontenti di facili e stereotipate classificazioni, una solida cultura letteraria, una esplorazione della letteratura con l’occhio del giurista, oltre a rappresentare un segno di resistenza culturale alla dilagante barbarie della parcellizzazione dei saperi, potrebbero non solo migliorare il lessico dei giuristi (risultato già di per sé tutt’altro che disprezzabile), ma forse persino contribuire ad un esercizio dei diversi ruoli che il giurista è chiamato ad assolvere più consapevole e saggio. Senza contare che, come scrive Carusi “l’insegnamento di «Diritto e letteratura» varrebbe a preservare gli allievi delle facoltà giuridiche da certi rischi connaturali agli studi che si accingono a compiere e alle professioni che desiderano abbracciare, e in particolare a prevenirli dal diventare talmente bravi come professionisti del diritto da dimenticarsi di essere anche dei cittadini”.

3. E ancora, insieme, una riflessione e una domanda: il rapporto tra politico e giuridico. Io credo che la pretesa di rimuovere il politico dal giuridico sia piuttosto che sbagliata – non mi pare infatti questa la categoria concettuale più esatta in cui iscrivere la questione – piuttosto velleitaria, o forse, meglio ancora, mistificatrice. Che rappresenti insomma un *escamotage* per sottrarsi all’onere di scegliere e alla responsabilità della scelta. Nel libro di Donato Carusi questo problema emerge con chiarezza e la responsabilità del giurista è affermata e direi accettata.

In questa responsabilità mi chiedo quale ruolo abbia l’interpretazione. All’interpretazione, e in particolare all’interpretazione analogica, è dedicato nel libro uno spazio importante. Donato Carusi si sofferma sull’art. 12 delle Preleggi, sulle direttive impartite al giudice di interpretare il testo normativo secondo il significato proprio delle parole e secondo l’intenzione del legislatore. Queste ultime direttive sono di solito guardate con diffidenza e sufficienza. Tuttavia, superfluo sottolinearlo, sarebbe necessario confrontarsi con esse. Osserva Carusi che “Confinare l’atto di posizione della legge nella sacralità, in una sorta di inavvicinabile originarietà o di oscurità poco interessante ha lo stesso duplice ordine di conseguenze. Da un lato, gli operatori del diritto, e per loro tramite tutti i suoi *subiecti*, non sviluppano o perdono l’abitudine a controllare, discutere, criticare la formulazione della legge. Dall’altro, prende piede la tendenza – nel momento in cui ci si applica all’amministrazione della legge vigente – a centrare tutta l’attenzione sulle

pregresse interpretazioni dei giudici e della stessa dottrina, sulle loro tecniche e sui loro argomenti”.

Inoltre, aggiungo io, interrogarsi sulle intenzioni del legislatore, soprattutto nella interpretazione di norme di derivazione europea, potrebbe apparire finanche “sfidante”, per usare un termine di moda.

Nel libro di Donato Carusi è tuttavia dedicato ampio spazio anche all’art. 14 delle Preleggi, norma solitamente meno “attenzionata” se non addirittura trascurata. E proprio dalle pagine dedicate all’art. 14 emerge, a mio parere con particolare nitore, il “rilievo democratico” della legge e la (conseguente) diffidenza dell’autore per la giustizia del caso concreto, che è “una illusione metafisica”. Il caso singolo (procedo ovviamente in modo grossolano e con banalizzazioni estreme, con l’accetta potremmo dire), o meglio la sua stessa esigenza e preferibilità, certificherebbe il declino della legge, la morte della legge, che così come il contratto e la famiglia, dovrebbe infine anch’essa perire, travolta dalla inarrestabile marea della modernità.

Nel libro questa morte per sopravvenuta inutilità è criticata, e devo dire che anche io la guardo con un certo sospetto e quasi anche con timore. Credo anche io che si tratti di inutilità dichiarata nel migliore dei casi frettolosamente, dolosamente a volere essere maliziosi. Appare a questo punto quasi inevitabile chiedersi quale ruolo potrebbe avere l’art. 14 non nel risuscitare la legge (che come il contratto o la famiglia, non sembra affatto morta), ma nel dimostrarne l’attualità.

4. Tra le molte prospettive di interesse, tra i molti spunti di riflessione che il libro offre, vorrei poi brevemente soffermarmi sulla prospettiva femminile. E non per modaiole ragioni di “quote rosa”, ma perché ritengo si tratti di una prospettiva interessante e che Donato Carusi coglie con intelligenza e delicatezza. Già la copertina del libro è espressiva di una attenzione non di maniera al mondo femminile: una graziosa damina assorta nella lettura di un libro, non all’opre femminili intenta.

Devo confessare che del capitolo dedicato espressamente alla donna mi ha colpito in primo luogo il titolo: *Una stanza tutta per sé*. Un titolo a mio avviso molto evocativo.

Una stanza per sé è uno spazio proprio, all’interno di una casa. Una immagine che sottolinea la dimensione della condizione della donna nella letteratura e prima ancora (inevitabilmente) nella storia e nel diritto. Una dimensione a lungo relegata nella sfera dell’intimo, della casa, anche se poi talvolta dalla casa si proietta all’esterno. Il capitolo *Una stanza tutta per sé* si apre con l’evocazione del salotto di Anna Pavlova in *Guerra e pace*. Un salotto elegante, raffinato, dove una raffinata, intelligente padrona di casa tessava (tanto per richiamare un’opera femminile) relazioni sociali (e politiche). Il salotto è un luogo importante della letteratura (a lungo lo è stato, del resto, della società) – basti pensare, oltrechè al salotto di Anna Pavlova, al salotto dei Guermentes – ed è un luogo solitamente “governato” dalle donne. Ci si potrebbe chiedere se il luogo “salotto” è stato sostituito, non solo nella letteratura, e da cosa, ma il discorso ci porterebbe troppo in là. Quel che in questa sede vorrei però sottolineare è il ruolo politico-sociale della “stanza” e della sua padrona.

Ma una stanza tutta per sé significa anche (o almeno mi piace crederlo) una sorta di diritto ad avere uno spazio proprio, non necessariamente solo fisico, sia pure solo nella casa (almeno inizialmente...).

4.1. Nel romanzo moderno, che, come detto, racconta una storia che si svolge nella storia, espressione letteraria per molti aspetti tipica del mondo borghese, attento alla vita concreta, la donna non è solo una figura stilizzata, incarnazione un po' di maniera di vizi o virtù. Il romanzo dell'800 ci restituisce figure femminili complesse: Anna Karenina, ma anche Natascia, per rimanere a Tolstoj, Madame Bovary, senza contare le varie Moll Flanders, Pamela – che addirittura “intitolano” il romanzo – o Rebecca della *Fiera delle vanità*. Personaggi questi ultimi a mio avviso più stereotipati ma comunque espressivi del ruolo rivestito dalle donne all'interno di quella società, del loro posizionamento dinamico (sembra un ossimoro ma non lo è) all'interno di questa.

Semplificando al massimo e con qualche inevitabile approssimazione direi che volontà e desideri della donna sono recessivi rispetto all'interesse della propria famiglia e funzionali al miglior interesse (o, almeno, socialmente percepito come tale) di questa e della famiglia come istituzione, nonché, in generale alla salvaguardia dello *status quo* sociale. Gertrude, la “monaca di Monza” e Tony Buddenbrook, ma anche la Teresa de *I Vicerè* incarnano, con variabile drammaticità, tale ruolo.

Per usare un linguaggio giuridico potremmo dire che alle donne era riconosciuta capacità limitata. Donato Carusi parla di violenza dissimulata, di volontà piegata e annichita. Sono espressioni esatte, ma è possibile chiedersi se non ci sia qualcosa in più: non solo una volontà che si piega, ma una volontà che si adegua. Non è un grado minore di violenza, ma si tratta a mio avviso di un processo meno evidente, più strisciante e forse per questo anche più pericoloso. Il prezzo della ribellione, del resto, è altissimo, per Anna Karenina addirittura la morte.

Ma qualcosa si muove: la volontà della donna è sì recessiva ma comincia almeno ad essere percepita e raccontata, anche nei suoi risvolti drammatici, e, per lo meno dagli autori più raffinati (e “dotati”) senza intenti moralistici.

4.2. E poi c'è la letteratura scritta dalle donne: figure femminili, disegnate da donne, di grande interesse. Una tra tutte, Elizabeth Bennet di *Orgoglio e pregiudizio*. Una figura tratteggiata con grande finezza, per nulla stereotipata, una donna dalle molte sfaccettature e non un “tipo”. Elizabeth Bennet non è una eroina rivoluzionaria, non compie gesti sovversivi che minano l'ordine sociale, ma ha una propria autonomia di giudizio. Elizabeth si confronta con il padre e formalmente chiede il suo consenso alle nozze con Darcy, ma in realtà ha già deciso, da sola, in autonomia.

Anche Jane Eyre è una donna che compie autonomamente le proprie scelte, anche dolorose; è una donna che, sia pure per necessità, lavora e che, in una certa misura, è libera.

Mi piace, parlando di donne che lavorano, raccontate da donne, ricordare un classico della letteratura infantile, *Piccole donne*. Siamo al tempo della guerra di secessione americana e la madre della quattro ragazze March spinge le stesse a lavorare, a rendersi

autonome, per potere decidere liberamente il proprio destino, non necessariamente nel matrimonio. Lavorare quindi, non cercare e magari accettare per forza un marito, anzi forse lavorare proprio per questo. Un messaggio che la collocazione in un testo dedicato alla letteratura infantile, e quindi con intenti inevitabilmente anche pedagogici, rende a mio avviso particolarmente significativo.

L'intreccio tra condizione giuridica della donna e matrimonio appare a questo punto evidente e induce, quasi inevitabilmente, a chiedersi se non sarebbe possibile scrivere una storia della condizione giuridica della donna e del matrimonio proprio partendo dalla letteratura, pur nella consapevolezza che "ai fini della conoscenza del diritto la letteratura è una fonte per definizione insidiosa".

5. Infine, un'ultima suggestione che vorrei condividere: il ruolo della compassione e in generale delle emozioni. Nel libro di Carusi il tema è trattato con ampiezza e sensibilità, in modo colto e articolato; io mi limiterò a poche, brevi e disordinate considerazioni.

La nostra mentalità di giuristi resta in profondità segnata da un rigido dualismo: ragione, cui consegue ordine, da un lato; passione ed emozione, cui segue disordine, dall'altro. L'emozione è frequentemente derubricata a sentimentalismo, contrapposto alla sfera della razionalità, in cui invece il diritto sarebbe chiamato ad operare.

Buona parte della disciplina normativa è costruita intorno all'idea di un uomo libero, adulto, competente, razionale. È l'immagine suggerita dalle codificazioni moderne, almeno a partire dal code civil del 1804, ma anche dalla attuale disciplina consumeristica. Ed è una immagine molto rassicurante. Il fondamento emotivo dei comportamenti umani, forse in ragione della sua ontologica "ingovernabilità" genera invece timore, solitamente esorcizzato disconoscendo tale fondamento o, più frequentemente, come detto, derubricandolo.

Ma è un approccio riduttivo se non fallace. Le emozioni hanno un fondamento cognitivo e incidono sui caratteri degli ordinamenti e sul loro funzionamento.

E la letteratura – penso soprattutto al romanzo, il genere letterario che forse più di ogni altro ha scandagliato le emozioni (e non a caso il genere letterario che trova maggiore spazio nel libro che si presenta) – potrebbe avere un ruolo affatto secondario in questo processo di indagine e riconoscimento, e accettazione delle emozioni.

Instintivamente anche io diffido della diffidenza verso le emozioni. E dubito (e molto) della assoluta e geometrica razionalità di ogni scelta (anche nell'ambito giuridico). Quello che mi chiedo è cioè se ogni scelta, anche in ambito giuridico, non sia fondata su un insieme di valutazioni razionali e di emozioni, magari giustificate *ex post* con artifici razionali. Di emozioni nel migliore dei casi, non di rado di manipolazioni, magari occulte e inconsapevoli.

In questa prospettiva, mi interrogo sul ruolo delle emozioni nella direzione della giustizia e soprattutto sulla giustizia algoritmica. Forse il titolo di un altro libro (che ci auguriamo l'autore voglia scrivere) potrebbe essere anziché: *Sua maestà legge? Il robot legge?*